

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04615/2022 REG.RIC.
N. 04616/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4615 del 2022, proposto da

Maria Teresa Imparato, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, USR - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e USP - Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz n.11;

nei confronti

Domenico Balbi, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 4616 del 2022, proposto da

Raffaella Battiloro, Teresa Cucciniello, Anna Curci, Angelo Falzarano, Ilaria Maci,

Rita Massaro, Sabina Tartaglia, Matilde Iaccarino, Paolo Saggese, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e USR - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz n.11;

nei confronti

Domenico Balbi, Luciano Zito, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 4615 del 2022:

1.della nota dell'U.S.R. Campania, prot. 35185 del 20/9/2022, di parziale diniego espresso all'ostensione documentale e del silenzio – rifiuto, formatosi sull'istanza d'accesso, inoltrata dalla ricorrente in data 1/08/2022, su altra parte della documentazione richiesta;

e

per la condanna

del medesimo U.S.R. Campania al rilascio, in favore della ricorrente, di copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza e ancora non consegnati, ossia: a) graduatoria integrale relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in entrata nella Regione Campania indetta e disciplinata dall'USR Campania per l'a.s. 2022/23, con indicazione dei titoli valutati e delle precedenza / preferenze attribuite per ciascun candidato e delle conseguenti posizioni attribuite; b) documento in qualsiasi altro modo denominato contenente la graduazione dei DS interessati alla mobilità interregionale di cui sopra, ai fini della trasparente e imparziale attribuzione dei posti disponibili da parte dell'USR Campania; c) verbali e schede di valutazione dei titoli/esigenze/precedenze/preferenze formate dall'USR Campania in relazione ai sopra indicati candidati; d) verbale e scheda di valutazione dei

titoli/esigenze/precedenze/preferenze formata dall'USR Campania in relazione all'odierna istante (omissis); e) provvedimento di approvazione da parte dell'USR Campania dei criteri di valutazione utilizzati per la mobilità interregionale per Dirigenti Scolastici 2022; f) provvedimento di individuazione del personale dell'USR Campania destinato alla valutazione delle domande di mobilità interregionale per Dirigenti Scolastici 2022 e relativo riparto pratiche; g) provvedimenti giurisdizionali sulla cui scorta sono state effettuate le 20 riserve di posti citati nella nota USR Campania n.28434 del 15/7/2022;

quanto al ricorso n. 4616 del 2022:

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

2.della nota prot. 32435 di parziale diniego all'ostensione documentale emessa dall'U.S.R. Campania in data 18/08/22;

3.del silenzio rifiuto sostanzialmente formatosi sull'istanza d'accesso, inoltrata dai ricorrenti in data 1/08/2022 (attesa l'estrema genericità e non la sicura riferibilità a tutti i documenti richiesti della formula di diniego espresso, contenuta nella citata missiva)

e

per la condanna

del medesimo U.S.R. Campania al rilascio, in favore dei ricorrenti, di copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza e ancora non consegnati, ossia:a) graduatoria integrale relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in entrata nella Regione Campania indetta e disciplinata dall'U.S.R. Campania per l'a.s. 2022/23, con indicazione dei titoli valutati e delle precedenze/preferenze attribuite per ciascun candidato e delle conseguenti posizioni attribuite; b) documento in qualsiasi altro modo denominato contenente la graduazione dei DS interessati alla mobilità interregionale di cui sopra, ai fini della trasparente e imparziale attribuzione dei posti disponibili da parte dell'U.S.R. Campania; c)

verbali e schede di valutazione dei titoli/esigenze/precedenze/preferenze formate dall'U.S.R. Campania in relazione ai sopra indicati candidati; d) verbale e scheda di valutazione dei titoli/esigenze/precedenze/preferenze formata dall'U.S.R. Campania in relazione all'odierna istante (omissis); e) provvedimento di approvazione da parte dell'USR Campania dei criteri di valutazione utilizzati per la mobilità interregionale per Dirigenti Scolastici 2022; f) provvedimento di individuazione del personale dell'USR Campania destinato alla valutazione delle domande di mobilità interregionale per Dirigenti Scolastici 2022 e relativo riparto pratiche; g) provvedimenti giurisdizionali sulla cui scorta sono state effettuate le 20 riserve di posti, citati nella nota U.S.R. Campania n.28434 del 15/7/22;

quanto al ricorso per motivi aggiunti):

4.della nota prot. 37861 del 6/10/2022, con cui l'U.S.R. Campania ha confermato il rifiuto di ostensione dei documenti amministrativi richiesti con le istanze d'accesso, inoltrate dai ricorrenti in data 1/08/2022;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'USP - Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, del Ministero dell'Istruzione e dell'USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO che:

-alcune delle notificazioni individuali ordinate al ricorrente non risultano perfezionate, sebbene eseguite presso i domicili indicati dall'Amministrazione;

RITENUTO, in ragione della ravvisata difficoltà a completare le notificazioni individuali, di autorizzare parte ricorrente alla notifica del ricorso ai controinteressati con le modalità che vanno a precisarsi;

CONSIDERATO, pertanto, nel caso di specie, la notifica individuale ha rivelato carattere di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

ATTESO che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che quest'ultima disposizione stabilisce che "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";

RITENUTO che - in ragione della complessità della procedura concorsuale in esame, nonché dei costi, particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso, della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale - sussistano "circostanze particolari" per disporre che la notifica avvenga con "modalità diverse" da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

CONSIDERATO che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter,

ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione); RITENUTO, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»);

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;
- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 10 giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), così provvede:

- a)autorizza la notificazione del ricorso ai controinteressati con le modalità indicate in parte motiva;
- b)fissa per il prosieguo l'udienza camerale del giorno 03/05/2022;
- c)manda la Segreteria per la sollecita comunicazione della presente ordinanza alle parti

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Consigliere

L'ESTENSORE

Ida Raiola

IL PRESIDENTE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO